



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 232 del 28/04/2022**

---

**Disposizioni attuative di classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive all'aperto.**

---

*Firmato da: Gennaro Oliviero*



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Proposta di Legge**

*“Disposizioni attuative di classificazione, denominazione e identificazione delle  
strutture ricettive all’aperto”*

a firma di

Gennaro Oliviero



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Relazione Descrittiva**

La Campania è l'eredità dei sanniti, dei romani, dei greci e dei normanni che la scelsero per le condizioni ambientali favorevoli.

Ancora oggi la scelta ricade su di noi. Secondo il XXII Rapporto sul Turismo italiano, curato dal Cnr-Iriss, nel triennio 2016-2018, **la Campania è stata la prima regione del Mezzogiorno per flussi turistici**, collezionando un tasso di arrivi medio annuo pari al 5,2%, più alto rispetto a quello nazionale del 3,1%.

Il clima mite, la bellezza del paesaggio, il colore locale e il patrimonio artistico fanno della Campania una delle mete turistiche dove l'afflusso dei forestieri è maggiore.

La Campania presenta una concentrazione di turisti nei mesi estivi superiore all'Italia: nel periodo maggio-settembre si registra il 63,8% degli arrivi di tutto l'anno; in Italia è del 60,4%. Tale trend è in crescita rispetto agli anni precedenti: i valori del 2005, infatti, erano del 58,5% per la Campania e del 57,8% per l'Italia. In riferimento alle tipologie di località visitate, la Campania si caratterizza per una domanda prevalentemente interessata al balneare (40,1% degli arrivi), alle città (26,2%) e alle località storico-artistiche (25,9%). La diffusione di tali tematismi, in particolare di quello balneare, fa sì che il soggiorno medio del turista sia elevato, risultando maggiore anche lievemente del dato italiano: 3,6 contro 3,5 notti. Dal 2005 al 2015 la permanenza media in Campania è scesa da 4,3 a 3,6 notti (Italia da 4 a 3,5 notti).

Tuttavia il **settore turistico campano presenta diverse aree di miglioramento**. Partendo dalla consapevolezza che la ricchezza (valore aggiunto e occupazione) prodotta dal Turismo in questo momento è inferiore alle effettive potenzialità che l'area potrebbe raggiungere in relazione alle caratteristiche ambientali, culturali,



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

enogastronomiche, di identità e di stile di vita, sono molteplici le aree per un miglioramento del sistema turistico campano.

La presente proposta nasce dall'esigenza di sistematizzare il complesso di strutture ricettive all'aperto che insistono sul territorio regionale. Il tutto al fine precipuo di innalzare il livello e rendere le nostre strutture sempre più all'avanguardia e più accattivanti nei confronti dei turisti.

### **Relazione Finanziaria**

La presente proposta di Legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale della Campania, nel contesto nazionale ed internazionale e si attiva per promuovere le iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni.
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Campania disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:
  - a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;
  - b) accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica e incremento dell'accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;
  - c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività della Campania quale meta turistica, anche avvalendosi Agenzia campana per il Turismo;
  - d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;
  - e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;
  - f) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
  - g) sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - h) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 2**

*(Risorse turistiche)*

1. Sono risorse turistiche del territorio campano: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d'arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera.
2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche della Campania è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse stesse.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

### **Articolo 3** *(Definizioni)*

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.
4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.
5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:
  - a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
  - b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.
6. Ai fini della classificazione delle strutture ricettive all'aperto si danno le seguenti definizioni:
  - a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde, di norma, una tenda, un caravan, un camper o una unità abitativa. La consistenza numerica di un equipaggio è stabilita in via convenzionale in 4 persone.
  - b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali: paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei;





*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

c) unità abitativa: alloggi fissi predisposti dal titolare della struttura ricettiva all'aperto, che possono essere monovano e multivano;

d) allestimenti mobili: gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili;

e) accessori e pertinenze agli allestimenti mobili: beni mobili rimovibili in ogni momento ed installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali le tende veranda, i pre ingressi telati, i sistemi ombreggianti permeabili all'acqua e le pedane rialzate esterne,

f) densità ricettiva: esprime il numero minimo di metri quadrati di superficie lorda della struttura ricettiva disponibili per ogni persona ospitabile, escluse le sole superfici impraticabili;

g) capacità ricettiva massima (CRM): numero massimo di persone ospitabili per giorno nella struttura ricettiva all'aperto; la CRM è indicata dal titolare in sede di domanda di classificazione e non deve superare:

- né il numero di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni sommato al numero delle persone ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi igienico sanitari riservati;

- né il numero di persone ospitabili ottenuto dividendo la superficie totale lorda della struttura ricettiva, escluse le sole superfici impraticabili, per la densità ricettiva del livello di classificazione richiesto;

h) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costituite da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari e al lavaggio di stoviglie e biancheria;

i) servizio igienico-sanitario riservato al singolo equipaggio: è costituito da un camerino dotato almeno di WC, doccia, lavabo;

l) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;

m) servizio igienico per disabili: camerino dotato di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;

n) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;

o) baby room: locale attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;

p) nursery room: locale attrezzato per l'igiene dei neonati;

q) responsabile in servizio (manager on duty): è il titolare, o persona da lui incaricata, al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

r) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo;

s) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 4**

*(Prescrizioni minime comuni)*

1. Le prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto sono:
  - a) sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
  - b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;
  - c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;
  - d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali;
  - e) servizio di ricevimento e accettazione;
  - f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;
  - g) parcheggio auto separato dall'area ricettiva, posto all'entrata del complesso o nelle immediate vicinanze, con capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati;
  - h) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;
  - i) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unità abitative sprovviste di servizi propri; l)



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

presenza in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato nel periodo di apertura al pubblico.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 5**

*(Ambito di efficacia dei requisiti strutturali e dimensionali)*

1. Restano confermati i requisiti dimensionali e strutturali degli edifici situati nelle strutture ricettive all'aperto.
2. Restano confermati i requisiti dimensionali e strutturali degli edifici situati nelle strutture ricettive all'aperto, limitatamente ai nuovi volumi oggetto di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, presentati in Comune prima della pubblicazione nel BURC del presente provvedimento.
3. I requisiti dimensionali e strutturali degli edifici situati nelle strutture all'aperto, individuati nel presente provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BURC, nei seguenti casi:
  - a) limitatamente ai nuovi volumi, nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di edifici situati in strutture ricettive all'aperto, presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BURC del presente provvedimento;
  - b) a tutti i volumi di un edificio esistente, nel caso di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aperto, che utilizzi un edificio esistente all'interno della propria area, presentata a partire dalla data di pubblicazione nel BURC del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 2.
  - c) nel caso di domanda di classificazione di una struttura ricettiva all'aperto a cinque stelle.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 6**

*(Requisiti di Classificazione delle strutture a 4 e 5 stelle)*

1. I campeggi ed i villaggi turistici per essere classificati a quattro stelle devono avere i seguenti requisiti:

a) requisiti strutturali e dimensionali, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5;

b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni, in ogni caso;

c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a 12 punti, solo nei seguenti casi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento:

\* in sede di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aperto precedentemente non classificata;

\* in sede di domanda di modifica di classificazione di struttura ricettiva all'aperto, già precedentemente classificata a 1, 2, 3 stelle, ma non a 4 stelle, alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

2. Le strutture ricettive che alla data di pubblicazione del presente provvedimento siano già classificate a 4 stelle, possono ottenere la classificazione a 4 stelle anche in assenza dei requisiti fungibili dotati di punteggio di cui alla lettera

c), che diventeranno però obbligatori a partire dalla prima domanda di rinnovo della classificazione.

3. I campeggi ed i villaggi turistici per essere classificati a cinque stelle devono avere i seguenti requisiti

a) requisiti strutturali e dimensionali, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5;

b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni in ogni caso;



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a 20 punti.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, la giunta regionale della Campania provvede con proprio decreto ad approvare i requisiti minimi strutturali delle strutture e le relative stelle assegnate.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 7**

*(Destinazione edilizia della struttura ricettiva all'aperto)*

1. L'immobile da classificare quale nuova struttura ricettiva all'aperto deve avere una destinazione d'uso edilizia turistico-ricettiva.
2. Resta confermata la destinazione d'uso edilizia delle strutture all'aperto già classificate prima della pubblicazione nel BURC del presente provvedimento.





*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 8**

*(Documenti da allegare alla domanda di classificazione)*

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Regione la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato dagli appositi uffici, con almeno i seguenti documenti allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, indicante gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

b) asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva: asseverazione che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei posti letto per ciascuna unità abitativa fissa;

c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, delle piazzole e delle unità abitative fisse;

d) planimetrie, del complesso in scala adeguata, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;

e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, con indicazione del numero di unità abitative e servizi igienici accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo.

2. Non è necessario allegare i documenti previsti nel precedente comma, alle lettere a) b) c) e d), nel caso il titolare della struttura presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, che escluda, dopo



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

l'approvazione dell'ultima classificazione, sia modifiche della capacità ricettiva, sia interventi di ristrutturazione edilizia sulle unità abitative o locali comuni.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 9**

*(Simboli distintivi delle strutture ricettive all'aperto)*

1. Il simbolo distintivo della classificazione essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive all'aperto.
2. Il simbolo è costituito da una tenda per i campeggi.
3. Il simbolo è costituito da una tenda e da una casetta affiancate per i villaggi turistici.
4. Il simbolo è inserito su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde.
5. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva all'aperto, con lettere scritte in maiuscolo: CAMPEGGIO, VILLAGGIO TURISTICO.
6. Nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da una a cinque stelle.
7. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con Decreto del Direttore della Struttura regionale competente in materia di turismo.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 10**

*(Prodotto turistico e gamma prodotti)*

1. Il prodotto turistico è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.
3. La promozione e la comunicazione in Italia e all'estero delle risorse turistiche e culturali della Campania hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.
4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell'ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.
5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 11**

*(Destinazioni turistiche)*

1. La Regione Campania riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche. A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione.
2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

## **Articolo 12**

*(Norma Finanziaria)*

1. La presente Legge non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

### **Articolo 13**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.